DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA

Art. 5

Gli investimenti previsti dagli articoli 1 e 2 possono essere effettuati anche in macchinari da impiegarsi nell'impresa; l'importazione di detti macchinari e' soggetta alle disposizioni vigenti in materia. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il capitale investito e' determinato in misura pari al valore accertato in dogana per i macchinari importati. Il trasferimento all'estero del capitale investito ai sensi del presente articolo non puo' essere effettuato prima di due anni dall'investimento, anche se questo ultimo abbia avuto luogo nei casi e nei modi previsti dall'art. 1, sempre pero' nell'importo derivante da eventuali successivi realizzi.

Versione in vigore dal 7 marzo 1956, non più in vigore dal 1 gennaio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia
Estremi	Legge 7 febbraio 1956, n. 43
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-investimenti-di-capitali-esteri-in-italia/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it